

N. 2018 Reg.Gen.Aff.Cont.



TRIBUNALE DI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.10.2019 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente:

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2018 R.G.A.C.

promossa da

(C.F.), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti e , unitamente ai quali elettivamente domicilia in

- RICORRENTE-

nei confronti di

VODAFONE ITALIA S.p.a. (partita IVA 08539010010), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente, dall'avv. , unitamente al quale elettivamente domicilia in , presso lo Studio dell'avv. ;

- RESISTENTE -

avente ad oggetto: inadempimento contrattuale.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso *ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.*, depositato in data 12.01.2018 e regolarmente notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,

- sulla premessa di aver richiesto in data 12.10.2017 all'operatore Vodafone Italia S.p.a. l'attivazione di servizi di telefonia (voce) e connettività ad internet tramite "fibra", sull'utenza - ha dedotto che la resistente società di telecomunicazioni non aveva provveduto ad attivare i servizi richiesti, neppure a seguito della consegna dell'apparecchiatura *Vodafone Station Revolution*, e che nonostante i ripetuti reclami e l'esperimento del tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom al fine di ottenere l'attivazione dei servizi, oltre che il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, persisteva l'inadempimento della società resistente.

Sulla scorta di tali premesse, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio la predetta società di telecomunicazioni al fine di conseguire le pronunce seguenti nei confronti di quest'ultima: 1) l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione dell'attivazione dei servizi di telefonia richiesti; 2) la condanna della resistente all'adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto; 3) la condanna della resistente al pagamento della somma

per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto,

4) il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale; 5) la condanna al pagamento di un indennizzo pari a complessivi euro 1.850,00 (quale indenne del intero e o mi della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi *pro quota* nella misura della metà ciascuno in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

2. Costituitasi in giudizio, Vodafone Italia S.p.a., ha impugnato estensivamente la fondatezza delle avverse domande, negando ogni responsabilità in ordine ai lamentati disservizi, in ragione del rifiuto opposto dal , a mezzo della dichiarazione del 20.3.2018, a consentire il completamento della procedura di attivazione.

In subordine, ha invocato l'applicazione degli indennizzi nella misura riconosciuta dalla "Carta del Cliente Vodafone" e ha contestato la pretesa risarcitoria formulata da controparte in quanto sfornita



di prova; ha, quindi, insistito per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite, con distrazione.

3. *In limine litis*, si osserva che il presente giudizio è stato introdotto nelle forme del processo sommario di cognizione, di cui agli articoli 702 *bis* e *ss* del c.p.c., con richiesta di tutela formulata in modo alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo di cognizione.

Sussistono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per decidere la causa nelle forme del rito sommario, perché, in ragione dell'oggetto della domanda, è idonea la prova documentale offerta dalle parti e non si rende necessario il ricorso ad ulteriori incombenti istruttori.

4. Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda di condanna della Vodafone Italia S.p.a. all'adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi telefonici assunta *ex contractu*, alla luce dell'espletamento del tentativo di conciliazione innanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) (cfr. all. 2).

5. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione con onere
prol per il
risa ale o
lega della
circ ivato
dell ento,
ed i cui il
debi valga
dell 2011,
n. 10000/2011, Cass. Civ., Sez. III, 06/10/2011, n. 15557.

5.1. Nella fattispecie in esame risulta incontestata e, dunque, ammessa tra le parti, oltre che documentalmente provata (cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente), l'avvenuta conclusione del contratto di abbonamento al servizio di telefonia (voce+ fibra) tra la Vodafone Italia S.p.a. e
, sull'utenza a quest'ultimo intestata.

Il ricorrente, poi, ha allegato il mancato adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi richiesti.

Va inoltre notato che il ricorrente ha allegato e dimostrato, attraverso la produzione documentale rituale e tempestiva, che il CO.RE.COM. , investito dal medesimo utente finale della richiesta di adozione di un provvedimento interinale ex art. 5, co. 7, della delibera n. 173/07/CONS, ha disposto nei confronti della Vodafone Italia S.p.a. l'obbligo di "provvedere a riattivare il servizio relativo all'utenza n. intestato a . entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento ... del presente provvedimento ...".

5.2. Dal suo canto, invece, la società resistente, che non ha negato la stipula del contratto *de quo* e neppure contestato specificamente gli addebiti mossigli da controparte, non ha assolto all'onere pro i la reg gli acc sto dal

Invero, l'allegazione secondo la quale parte ricorrente avrebbe *medio tempore*, peraltro alcuni mesi dopo il provvedimento della Co.re.com ed il deposito del presente ricorso, rifiutato l'attivazione è rimasta una mera affermazione assertiva, non trovando un valido riscontro in atti.

Pri rte res na ud

5.3 lla ma :sa

da colpa dell'odierna resistente, la presunzione di inadempimento per colpa della Vodafone Italia S.p.a. ex art. 1218 c.c. non può considerarsi superata e, per l'effetto, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere dalla resistente la prestazione pattuita, ossia il completamento della procedura di attivazione del servizio voce e connettività ad internet tramite "fibra" sull'utenza è da ritenersi fondata e va accolta.

6. una sor iale nel one cor 4 – bis



Ed in fare
infun zione
forza

E' da e del
prese zione
dei se .p.c.,
quali tanza
utile" come
sostit tardo
nell'a no di
ritard

Il predetto ammontare è da ritenersi equo anche alla luce del considerevole lasso di tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta conclusione del contratto di abbonamento al servizio di telefonia (voce) e internet tramite fibra (ottobre 2017) a quello della pubblicazione del presente provvedimento giudiziale, nonché in considerazione della mancata ottemperanza all'ordine di attivazione dei servizi, emesso nei confronti della Vodafone Italia S.p.a. dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) con il provvedimento temporaneo ed urgente adottato in data 11.12.2017 (all.to n. 5 del fascicolo della ricorrente).

7. Q :ssa
è inf va,
dei per
cui è

8. M ella
delil era
347/ elle
cont

8.1. to,
prev one
solo iori
oltre me
nel dal

richi

8.2.

“*juris*”

l’A.

“*gar*”

com

med

norm

quar

proc

8.3.

del :

term

sonc

ogni

qua

info

imp

ann

cipio

i cui

ttasi,

e di

della

zione

a, in

ne le

zione

to al

atori

) per

per i

neri

tuali

vici o

Pertanto, a fronte della mancata attivazione del servizio voce e del servizio di connettività ad internet tramite “fibra” la domanda di corresponsione dell’indennizzo in parola è fondata e deve essere accolta.

L’i

per

tras

con

sar

dal

50

rno

del

rea

gali

9. Le spese di lite seguono la soccombenza di Vodafone Italia S.p.a. ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in assenza del deposito della *notula* spese da parte dei patroni della parte vittoriosa, come in dispositivo.

Al fine della determinazione del compenso professionale si applicano i valori minimi – in ragione della natura documentale della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate -



dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa per i giudizi di cognizione nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come integrato dal D.M. 37/2018, tenuto conto che il presente giudizio ha ad oggetto la condanna ad un *facere*, con la precisazione che si esclude la fase istruttoria, di fatto non espletata.

Le spese di lite ed il compenso professionale sono da distrarsi *pro quota* in favore dei procuratori del ricorrente, nella misura di metà ciascuno, in quanto dichiaratisi antistatari *ex art. 93 c.p.c.*

10. Non sussistono i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dal ricorrente - a pronunce di condanna *ex art. 96 c.p.c.* non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo alla resistente (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

Tanto premesso, visti gli artt. 91, 96 e 702**bis** e segg. c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di _____ in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto *ex artt. 702-bis* e ss. c.p.c. da _____ nei confronti di Vodafone Italia S.p.a., in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, ogni diversa ed ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempimento colpevole *ex art. 1218 c.c.* della società resistente per il mancato completamento della procedura di attivazione dei servizi di telefonia (voce) e connettività ad internet tramite fibra sull'utenza _____ intestata al ricorrente, assunta in forza del contratto di abbonamento concluso tra le medesime parti;
2. condanna Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, al completamento della procedura di attivazione dei servizi richiesti sull'utenza _____ entro il termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;
3. condanna Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, a pagare a _____ la somma di euro **15,00** per ogni giorno di ritardo, successivo al termine sopra

assegnato, nell'esecuzione del presente provvedimento di condanna,

4. condanna Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, a corrispondere a la somma di **euro 15,00** a titolo di indennizzo per le voci analiticamente indicate nella parte motiva della presente ordinanza, per ogni giorno trascorso tra il 26 novembre 2017 e la data della presente pronuncia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

5. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;;

6. condanna Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, a rifondere nei confronti di le spese di lite che liquida in euro **286,00** per spese vive ed euro **2.768,00** a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed i.v.a., come per legge; spese e compenso da distrarsi *pro quota*, nella misura di metà ciascuno, in favore dei procuratori del ricorrente, e dichiaratisi antistatari *ex art. 93 c.p.c.*;

7. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si comunichi.

, 14/10/2019

Il Giudice

(dott. ssa)

